



COMUNE DI ASSEMINI
Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 08/07/2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 30/07/2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 24/08/2015
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 21/12/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 17/12/2018
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 18/02/2019

PARTE PRIMA
Disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Art. 1
Oggetto del Regolamento "I.U.C."

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, disciplina, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", nel Comune di Assemmini in attuazione dell'art. 1, c. 639, della L. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii. (Legge di Stabilità 2014).

Art. 2
Componenti del Tributo

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. L'Imposta Unica Comunale si compone (art. 1, c. 639-704 e 731, Legge 27/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii.):
 - a) dell' Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 2. nella tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

PARTE SECONDA

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 [Oggetto del regolamento](#)
- Art. 2 [Soggetto attivo](#)
- Art. 3 [Presupposto dell'IMU](#)
- Art. 4 [Soggetti passivi](#)

TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE

- Art. 5 [Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo](#)
- Art. 6 [Definizione di abitazione principale e pertinenze](#)
- Art. 7 [Definizione di fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti e lastrici solari](#)
- Art. 8 [Fabbricati inagibili o inabitabili](#)
- Art. 9 [Definizione di fabbricati rurali](#)
- Art. 10 [Base Imponibile](#)

TITOLO III – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 11 [Esenzioni](#)
- Art. 12 [Agevolazioni e Riduzioni](#)
- Art. 13 [Detrazioni dell'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati](#)
- Art. 13/bis [Cumulo di riduzioni ed agevolazioni](#)

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

- Art. 14 [Dichiarazioni](#)
- Art. 15 [Periodicità e versamenti](#)
- Art. 16 [Accertamenti](#)
- Art. 17 [Sanzioni ed interessi](#)
- Art. 18 [Riscossione coattiva](#)
- Art. 19 [Rimborsi](#)
- Art. 20 [Compensazione](#)
- Art. 21 [Importi minimi](#)
- Art. 22 [Funzionario Responsabile](#)
- Art. 23 [Contenzioso tributario](#)

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 24 [Norme di rinvio](#)
- Art. 25 [Norme abrogate](#)
- Art. 26 [Efficacia del regolamento](#)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Le presenti disposizioni, adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano l'Imposta Unica Comunale (IUC) limitatamente alla componente patrimoniale relativa all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito in L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii., nel Comune di Assemini.
2. La normativa dell'IMU si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - a) dall'art. 13 D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1 commi da 707 a 721 della L. 27/12/2013 n.147;
 - b) dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili;
 - c) dal D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e ss.mm.ii., ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - d) da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta costituiscono, altresì, norme di riferimento la L. 27/07/2000 n. 212 recante "Norme dei diritti del contribuente" nonché la restante legislazione nazionale e le relative norme di attuazione e del vigente "Statuto Comunale".

Art. 2
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, c. 380, lett. f) L. 24/12/2012 n. 228 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 3
Presupposto dell'IMU

1. Presupposto dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di Assemini, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 ed espressamente richiamati dall'art. 13, c. 2 D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii..
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Art. 4 **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'IMU sono:
 - a) il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;
 - b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di locazione.
 - d) Il coniuge o l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, let. a), del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

TITOLO II **DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE**

Art. 5 **Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e, dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.

Art. 6 **Definizione di abitazione principale e pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo.
3. Si considerano, inoltre, direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi del presente Regolamento e dell'art. 13 c. 2 D.L. 06/12/2011 n. 201 come modificato dalla L. 27/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii. e dalla L. del 23/05/2014 n. 80:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o soggetti diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano: "anziani" le persone fisiche di età superiore a 65 anni, e "soggetti diversamente abili" le persone riconosciute portatrici di handicap ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della L. 05/02/1992 n. 104 oppure le persone con grado di invalidità riconosciuta del 100 per cento;
 - b) *una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;*
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici conseguenti all'equiparazione all'abitazione principale di cui al comma 3, del presente articolo, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario stabilito per legge, la dichiarazione IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e nella quale riporta gli identificativi catastali degli immobili a cui il beneficio si applica.
5. Ai fini dell'applicazione dei benefici conseguenti all'equiparazione all'abitazione principale di cui al comma 3, lett. b, del presente articolo, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario stabilito per legge, la dichiarazione IMU, redatta sul modello ministeriale, oppure un'autocertificazione nella quale:
 - a) indica gli identificativi catastali degli immobili;
 - b) attesta il possesso dei requisiti di cui all'art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47;
 - c) dichiara che l'immobile non è locato e non è concesso in comodato d'uso;
 - d) allega idonea documentazione comprovante il trattamento pensionistico (es. certificazione redatta dall'autorità competente in materia nello Stato di residenza, nella quale venga attestata la sussistenza di un trattamento pensionistico).

Art. 7

Definizione di fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti e lastrici solari

1. I fabbricati in corso di costruzione o in corso di definizione, compresi quelli oggetto di interventi di ristrutturazione tali da comportare la modifica delle caratteristiche rilevanti sul classamento catastale, sono assoggettati all'IMU in base al valore imponibile dell'area sulla quale sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino al loro definitivo accatastamento e l'attribuzione in atti del classamento catastale.
2. I fabbricati che risultano censiti in catasto come "unità collabenti" sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area di sedime, determinato anche con riferimento al volume delle unità collabenti sovrastanti (volumistorici).
3. I fabbricati censiti in catasto come "lastrici solari" sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile corrispondente alla residua potenzialità edificatoria del lotto di sedime della sottostante costruzione.

4. Non sono soggetti ad imposta, in quanto considerati pertinenza delle unità catastali sottostanti, i lastrici solari non censiti autonomamente da tali immobili.

Art. 8
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale. A tal fine il contribuente interessato, a seguito del verificarsi dell'evento che abbia determinato la condizione di inagibilità e/o inabitabilità dell'unità immobiliare, presenta, per ciascuna delle unità catastali oggetto di verifica, apposita istanza unitamente alla ricevuta di versamento dell'importo dovuto a titolo di diritti di istruttoria e segreteria, determinato con Deliberazione della Giunta Comunale. Qualora sia accertata l'effettiva inagibilità e/o inabitabilità dell'unità immobiliare oggetto di istanza, la riduzione dell'imposta decorrerà dalla data di presentazione della richiesta di accertamento tecnico, e le risultanze delle verifiche effettuate dalla struttura tecnica comunale preposta saranno acquisite agli atti del Servizio Tributi ai fini delle verifiche amministrative di competenza.
3. In alternativa, in particolare qualora sia già intervenuto accertamento dell'inagibilità da parte degli Enti preposti, per poter usufruire della riduzione di imposta di che trattasi, il contribuente ha facoltà di presentare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445, con indicati i dati catastali identificativi dell'immobile ed allegata idonea documentazione rilasciata da parte degli organi competenti (es. VV.FF., ASL, ecc..) attestante lo stato dell'immobile.
4. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d),
D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380. A titolo esemplificativo le caratteristiche di fatiscenza, anche sopravvenuta, possono ritenersi tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso un provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove non espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili con l'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).
5. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.
6. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
7. In assenza della certificazione e/o della dichiarazione sostitutiva o qualora le stesse non siano state presentate nei termini di cui sopra, non verrà riconosciuta l'applicazione della riduzione né si farà luogo al rimborso dell'imposta eventualmente versata in eccedenza.

8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
9. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.

Art.9 **Definizione di fabbricati rurali**

1. Per fabbricato rurale, ai sensi dell'art. 9, c. 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla L. 26/02/1994, n. 133, si intende quella costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed, in particolare, destinata:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20/02/2006, n.96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
 - h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 18/02/2001, n. 228;
 - i) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
2. I fabbricati rurali, sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sono individuati dall'art. 13, c. 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 214, in quelli elencati nell'art. 9, c. 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito in L. 26/02/1994, n. 133. I fabbricati ad uso abitativo e/o ad uso diverso da quello abitativo, purché non strumentali ai sensi del c. 3- bis di cui all'art.9 del D.L. 30/12/1993 n. 557, sono assoggettati ad imposizione tributaria secondo le regole ordinarie.
3. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio.
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare alla stessa Agenzia del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente con conseguente recupero dell'imposta per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

Art. 10 **Base imponibile**

1. Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, c. 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori di ciascuna categoria in vigore nell'annualità di imposizione.

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

- a) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del c. 3, dell'art. 7 del D.L. 11/07/1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8/08/1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministro delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- b) In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Finanze del 19/04/1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del c. 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Aree fabbricabili

- a) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- b) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, c. 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 dello stesso D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, e ss.mm.ii., senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, il Consiglio Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento dei terreni edificabili.
- c) I valori individuati dal Comune rappresentano un indicatore del valore minimo delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di un'area edificabile l'imposta deve essere versata anche in mancanza dell'indicazione del valore da parte del Comune, rappresentando in ogni caso un obbligo del contribuente quello di individuare il valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
- d) Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato e/o versato un'imposta calcolata su un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del c. 3 lett. c) del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relative all'eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.
- e) In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori da parte del Consiglio Comunale non impedisce al comune stesso di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenendo conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

4. Terreni agricoli

a) Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, c. 51, della L. 23/12/1996, n. 662, il moltiplicatore previsto dalla normativa vigente nell'anno di imposizione per ciascun soggetto passivo.

TITOLO III
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art.11
Esenzioni

1. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al c. 7 e la detrazione di cui al c. 10 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, c. 1, L. 22/12/2011, n. 214.
2. Ai sensi dell'art. 13 della L. 22/12/2011, n. 214, e ss.mm.ii., l'IMU non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi soci;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 c. 1, del D. Lgs.19/05/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste al comma 2 del presente articolo il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario stabilito per legge ai fini della dichiarazione IMU, apposita documentazione, rilasciata dagli organi competenti, comprovante e/o attestante il possesso dei requisiti previsti.
4. Sono esenti, come previsto dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 14/03/2011 n. 23:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del c. 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'art. 41 della L. 23/12/1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601, e ss.mm.ii.;*
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929, n.810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle Organizzazioni Internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27/12/1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993 n. 9;
- h) *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 c. 1, let. c), testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e ss.mm.ii., fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20/05/1985, n. 222.* L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica, di cui al periodo precedente, è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione da redigere utilizzando il previsto modello approvato con decreto ministeriale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. In ogni caso, l'agevolazione di cui al presente numero non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
5. Ai sensi dell'art. 91-bis della L. 27/03/2012 n. 27, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione limitatamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
6. Ai sensi dell'art. 13 c. 9-bis della L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii., a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
7. Ai sensi dell'art. 1 c. 708 della L. 27/12/2013 n. 147, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU di cui all'art. 13, c. 8 della L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Art. 12 Agevolazioni e Riduzioni

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente, il Consiglio Comunale può deliberare un'agevolazione dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo per i quali ricorrano le seguenti fattispecie:
- a) l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale, alle condizioni e nei limiti di legge.
 - b) l'abitazione concessa in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato sottoscritto e regolarmente registrato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'art.5 commi 2 e 3 della Legge 9/12/1998 n.431).
2. Per poter usufruire delle agevolazioni di cui al precedente comma, fatte salve le diverse modalità e procedure stabilite a livello statale, *il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, all'Ufficio Tributi la dichiarazione IMU (preferibilmente su modello ministeriale).*
3. *Le dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo devono essere sottoscritte dal soggetto passivo dell'imposta e devono contenere, obbligatoriamente, l'indicazione degli identificativi catastali, la rendita, la percentuale di possesso e l'indirizzo dell'immobile o degli immobili per il quale si chiede l'agevolazione, nonché la data di decorrenza dell'evento.*

4. Per la fattispecie di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo, la dichiarazione deve, inoltre, contenere i dati anagrafici e la relazione di parentela del soggetto al quale l'abitazione viene concessa in comodato.
5. Per la fattispecie di cui alla lettera b) comma 1 del presente articolo, la dichiarazione deve inoltre contenere gli estremi del contratto di locazione registrato e/o deve essere allegata copia dello stesso.
6. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, pena la non applicabilità dell'agevolazione ed il conseguente recupero della differenza d'imposta (qualora sia stata applicata l'agevolazione).
7. Il contribuente ha l'obbligo di dichiarare all'Ufficio Tributi l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per potere usufruire delle agevolazioni, entro gli stessi termini e modalità di cui al comma precedente.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
9. In assenza della dichiarazione o qualora la stessa non sia stata presentata nei termini di cui sopra, non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata in eccedenza.
10. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
11. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25 per cento.

Art. 13

Detrazioni dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilate

1. L'IMU sull'abitazione principale è dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e/o storici).
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze Cat. C/2, C/6, C/7, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex I.A.C.P.).
5. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
6. L'aliquota ridotta, applicabile all'abitazione principale nelle Cat. A/1, A/8 ed A/9, si applica anche alle pertinenze nella Cat. C/2, C/6, C/7 nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
7. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e delle pertinenze e che queste ultime siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

8. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
9. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.
10. Ove il contribuente non individui la pertinenza l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita inferiore.
11. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 13/bis
Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. *Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.*

TITOLO IV
DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 14
Dichiarazioni

1. Per gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto Ministeriale, entro il termine previsto dalle disposizioni legislative. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute.

Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.
4. Per quanto riguarda le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, il soggetto passivo è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei relativi requisiti, allegando l'eventuale documentazione non rinvenibile d'ufficio e non in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 15

Periodicità e versamenti

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 10 del presente Regolamento, le aliquote deliberate.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
4. Per quanto concerne tempi e modalità di versamento si applica quanto disposto, in materia, dal legislatore nazionale.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
6. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo. Pertanto, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello unificato F24.
7. Non saranno sanzionati, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile in comproprietà:
 - a) i versamenti effettuati da un contitolare per conto dell'altro;
 - b) i versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri od in nome del *de cuius*, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione.

Art. 16

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Tributo.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio e/o sono intervenute variazioni, ovvero i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine si procede alla contestazione o irrogazione delle sanzioni tributarie, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 17
Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione, e degli interessi maturati.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Su richiesta del contribuente che autocertifichi una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa dal Funzionario Responsabile dei Tributi, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento. Ai fini della rateizzazione il Servizio Tributi predispose un piano di rientro, per un numero massimo di 12 rate mensili comprensive degli interessi legali, firmato per accettazione dal contribuente che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Tale rateizzazione determina la perdita del beneficio della riduzione ad un terzo dell'eventuale sanzione. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo non pagato è soggetto a riscossione coattiva.
8. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento relativo alla rateizzazione di cui al comma 7 del presente articolo si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 18

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente Regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Art. 19

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati al saggio legale in vigore anno per anno.

Art.20

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'IMU con altri tributi comunali.
2. Ai fini dell'applicazione del c. 1, del presente articolo, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al c. 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

Art.21

Importi minimi

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore o uguale ad euro 5,00 (cinque/00).
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00 (trenta/00). Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzioni ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, in tal caso si procederà all'accertamento anche per gli anni pregressi.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori o uguali ad euro 5,00 (cinque/00).

Art.22

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 692 L. 147/2013, viene designato il Funzionario Responsabile cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art.23

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di IMU si applicano le disposizioni del D.Lgs.31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, le disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e ss.mm.ii., nonché le vigenti normative statali e di regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 26

Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, c. 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, c. 16 L. 23/12/2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, c. 8 L. 28/12/2001 n. 448.
2. In conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, c. 16 L. 23/12/2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, c. 8 L. 28/12/2001 n. 448 il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.